

Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214
Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti¹ 2.
(Pubblicato nella G.U. 1° agosto 1934, n. 179)

È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, composto di novantanove articoli, visto, d'ordine nostro, dal Capo del Governo primo Ministro segretario di Stato.

TITOLO I

Composizione della Corte dei conti

1. (artt. 1 e 2, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - La Corte dei conti del Regno d'Italia ha sede in Roma.

È divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali³, ed è composta di:

1 presidente;

3 presidenti di sezione;

22 consiglieri;

1 procuratore generale;

3 vice procuratori generali;

23 primi referendari;

30 referendari⁴.

Il presidente della Corte presiede le sezioni riunite, la sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre sezioni.

Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il Pubblico Ministero⁵.

Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.

¹ Emanato in virtù degli artt. 32 e 35, L. 3 aprile 1933, n. 255, che recava modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti. I limiti originari di somma comunque indicati nel presente decreto, già aumentati prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359

² Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;

Ministero di grazia e giustizia: Circ. 21 aprile 1998, n. 149829-2-11-D;

Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 9 gennaio 1997, n. 7;

Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 19 aprile 1996, n. 156; Circ. 25 maggio 1998, n. 244; Circ. 7 ottobre 1996, n. 638.

³ Attualmente le sezioni della Corte dei conti sono tredici: una per il controllo sugli atti delle Amministrazioni dello Stato (art. 1 testo unico); una per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 9, L. 21 marzo 1958, n. 259); due giurisdizionali per le materie di contabilità pubblica (artt. 1 e 3 testo unico; 3, L. 20 dicembre 1961, n. 1345); una giurisdizionale per le pensioni civili ed una giurisdizionale per le pensioni militari (artt. 1 e 3 testo unico; 2, R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856); cinque giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra (artt. 85 testo unico; 1, R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856; 116, L. 10 agosto 1950, n. 648; 1, L. 20 dicembre 1961, n. 1345); una di controllo e una giurisdizionale per la Regione siciliana, con sede a Palermo (art. 1, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655).

⁴ Vedi, ora, le tabelle B e C, allegate alla L. 20 dicembre 1961, n. 1345, riportata al n. A/XIV, contenenti il ruolo organico dei magistrati della Corte e la specificazione dei posti temporaneamente aggiunti a detto ruolo

⁵ Il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti è rappresentato anche dai primi referendari e dai referendari cui vengano conferite le funzioni di sostituto procuratore generale, ai sensi dell'art. 11, L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

2. (art. 1, secondo comma, regio decreto 5 febbraio 1930, n. 21; art. 2, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - Il presidente della Corte riferisce al capo del Governo⁶, primo ministro segretario di Stato, sull'andamento dei lavori della Corte stessa⁷.

3. (art. 7, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 14, primo e terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - La Corte a sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa⁸.

La sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'art. 24.

Delle due sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti⁹.

4. (art. 8, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 8, terzo comma, art. 14, secondo comma e art. 20, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a sezioni separate, sia a sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti.

Il numero dei votanti non può essere minore di sette per la sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle sezioni giurisdizionali e di undici per le sezioni riunite¹⁰.

Il presidente della Corte con sua ordinanza può disporre che le sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con l'intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

5. (art. 9, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente articolo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente l'incarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo.

Il numero dei primi referendari e dei referendari non può essere maggiore di due nelle singole sezioni né di quattro nelle sezioni riunite.

6. (art. 6, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - La tabella A annessa al presente testo unico stabilisce il ruolo organico del personale della Corte dei conti¹¹.

7. (art. 15, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; art. 3, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto reale su proposta del capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri¹².

⁶ Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri

⁷ Vedi, ora, l'art. 100, secondo comma, Cost

⁸ Vedi, ora, l'art. 12, L. 6 agosto 1984, n. 425

⁹ Attualmente le sezioni della Corte dei conti sono tredici: una per il controllo sugli atti delle Amministrazioni dello Stato (art. 1 testo unico); una per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 9, L. 21 marzo 1958, n. 259); due giurisdizionali per le materie di contabilità pubblica (artt. 1 e 3 testo unico; 3, L. 20 dicembre 1961, n. 1345); una giurisdizionale per le pensioni civili ed una giurisdizionale per le pensioni militari (artt. 1 e 3 testo unico; 2, R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856); cinque giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra (artt. 85 testo unico; 1, R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856; 116, L. 10 agosto 1950, n. 648; 1, L. 20 dicembre 1961, n. 1345); una di controllo e una giurisdizionale per la Regione siciliana, con sede a Palermo (art. 1, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655)

¹⁰ Per la determinazione del numero dei votanti in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e nelle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, vedi ora, l'art. 2, L. 21 marzo 1953, n. 161, l'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543

¹¹ Per i ruoli organici della magistratura e del personale impiegatizio vedi, ora, le tabelle B, D, E, F e G allegate alla L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

¹² Per le promozioni dei magistrati della Corte vedi, ora, l'art. 13, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore¹³. Il grado di consigliere è conferito, per la metà dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.

Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato questi devono essere già di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado¹⁴.

L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.

Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di presidenza.

Previa determinazione del Consiglio dei ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due¹⁵, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 1791¹⁶.

8. (art. 4, legge 14 agosto 1862, n. 800). - I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati né collocati d'ufficio a riposo, né allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

La commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.

Il parere della commissione può essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo¹⁷.

9. (art. 205, regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - Il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti è fissato al compimento degli anni settanta¹⁸.

10. (art. 3, 3° comma, regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - Le nomine, promozioni e rémozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto reale a relazione del capo del governo, primo ministro segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento¹⁹.

Con le stesse modalità, ma con decreto del capo del Governo²⁰, primo ministro segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine²¹.

¹³ Per il Procuratore Generale vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589

¹⁴ Comma inserito per effetto del D.Lgs.Lgt. 14 luglio 1945, n. 430. I gradi 4° e 5° del personale statale, previsti dal R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, corrispondono, ora, rispettivamente, alle qualifiche di direttore generale e di ispettore generale, per effetto dell'art. 73, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, che è stato trasfuso nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi, ora, il D.P.R. 8 luglio 1977, n. 385

¹⁵ Vedi, ora, l'art. 8, L. 21 marzo 1953, n. 161

¹⁶ Relativo all'aumento del numero complessivo dei presidenti e dei Consiglieri di Stato. L'articolo richiamato dispone la non applicabilità della norma contenuta nell'art. 3, primo comma, R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100 (scelta del personale addetto ai gabinetti dei Ministri e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato fra i funzionari delle rispettive amministrazioni) alla nomina dei Capi di gabinetto quando sia conferita ai Consiglieri di Stato

¹⁷ La disposizione è stata estesa al procuratore generale e ai vice procuratori generali dall'ultimo comma dell'art. 4, D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589

¹⁸ Tale limite di età è stato esteso ai vice procuratori generali per effetto dell'ultimo comma dell'art. 4, D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589, e ai magistrati con qualifiche inferiori a quella di consigliere per effetto dell'art. 25, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

¹⁹ Per le nomine e le promozioni nella Magistratura della Corte, vedi, ora, gli artt. 12 e 13, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

²⁰ Ora Presidente del Consiglio dei Ministri. Vedi nota 6 all'art. 2

Salvo il disposto dell'art. 3, terzo comma, del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100²², e quello del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60²³, è vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.

11. (art. 42, regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; art. 17, regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; articolo unico, legge 24 marzo 1930, n. 454; art. 5, primo e secondo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8 e 10, regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706). - Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purché in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonché i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.

In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di età, salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922²⁴.

Non si applicano al personale della corte le disposizioni del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482²⁵.

12. (art. 5, terzo comma legge 3 aprile 1933, n. 255.) - Il personale di revisione coadiuva quello di concetto²⁶ in tutte le mansioni di carattere contabile ed è assunto per pubblico concorso.

TITOLO II

Attribuzioni della Corte dei conti

Capo I - Attribuzioni in generale

13. (art. 10 sostituito dall'art. 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441 e articoli 13 e 34, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, legge 11 luglio 1897, n. 256 modificato dall'art. 7, regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788, art. 90, comma ottavo, regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401; articoli 63, 81 e seguenti regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 11, 18 e 19 legge 3 aprile 1933, n. 255.) - La Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti:

fa il riscontro dei decreti reali;

fa il riscontro delle spese dello Stato;

vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;

²¹ Per le nomine, promozioni e rimozioni del personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario, vedi, ora, l'art. 22, L. 20 dicembre 1961, n. 1345. Per le nomine, promozioni e rimozioni del personale di dattilografia, vedi l'art. 9, L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

²² Recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato

²³ Recava modificazioni al R.D.L. 10 luglio 1924, numero 1100. È stato integralmente sostituito dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 335, riguardante la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato ed il trattamento economico del relativo personale

²⁴ I diritti e le preferenze per meriti fascisti ai fini della nomina ad impieghi, della progressione della carriera, del trattamento economico in servizio e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello Stato, sono stati soppressi in virtù dell'art. 1, D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 301, relativo alla revisione delle carriere dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

²⁵ L'articolo deve ritenersi abrogato dall'art. 12, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

²⁶ Ora deve intendersi Magistratura in virtù dell'articolo 10, L. 21 marzo 1953, n. 161 che ha unificato la carriera di concetto con quella di magistratura, e dell'art. 10 L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perché sia assicurata la regolarità della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia;
parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;
giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;
giudica sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni;
giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilità, giusta le disposizioni delle leggi speciali;
giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti dei Comuni, delle Province, delle istituzioni di pubblica beneficenza;
giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione;
giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70²⁷;
giudica su tutti i reclami dei suoi impiegati²⁸;
fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.

14. (art. 12, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.

15. (art. 17, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nell'esercizio delle sue attribuzioni.

16. (art. 16, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Capo II - Attribuzioni di controllo

17. (art. 13, legge 14 agosto 1862, n. 800; articolo 11, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - I decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perché, esercitato il controllo di legittimità, vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione. Potrà il regolamento stabilire quali decreti reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione²⁹.

18. (art. 19, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441 e art. 12, secondo e terzo comma, regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.) - Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 20.000.000 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un importo superiore a L. 10.000.000 quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal

²⁷ T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari

²⁸ Alinea abrogato dall'art. 12, L. 6 agosto 1984, n. 425

²⁹ Tale regolamento è stato emanato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1332

servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato³⁰.

Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennità di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimità, accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.

Sono anche sottoposti al riscontro di legittimità i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.

L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, è insindacabile in sede di riscontro di legittimità.

(giurisprudenza di legittimità)

19. (art. 20, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441). - I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e di altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte.

La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali può a quello succedere.

Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.

20. (art. 21, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte vigila perché le spese non superino le somme stanziare nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perché non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perché la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.

(giurisprudenza di legittimità)

21. (art. 12, legge 3 aprile 1933, n. 255). - La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.

Può valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e può altresì far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro già accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'amministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.

Quando vengano constatate irregolarità, la Corte ne dà comunicazione al ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilità a norma delle vigenti disposizioni.

22. (art. 7, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Al controllo degli atti di ogni singolo ministero, è delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione.

Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto reale a relazione del Capo del governo (33), primo ministro segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze (34), su proposta della Corte dei conti a sezioni riunite, potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro

³⁰ I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato (questo aumento ha assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato alla stessa

presso le amministrazioni centrali, oltre quelli già contemplati da leggi speciali, quando ciò sia giudicato conveniente per un più rapido svolgimento del controllo (35).

(33) Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri. Vedi nota 6 all'art. 2.

(34) Ora, ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, per effetto del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, del bilancio e della programmazione economica.

(35) Attualmente funzionano gli Uffici di controllo distaccati presso le seguenti amministrazioni centrali: Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (art. 26, L. 7 luglio 1907, n. 429); Direzione generale dei Monopoli di Stato (art. 6, R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258); Azienda di Stato per le foreste demaniali (art. 16, L. 5 gennaio 1933, n. 30); Contabile del portafoglio (art. 1, L. 9 dicembre 1928, n. 2783); Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 9, D.Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058); Direzione generale del Debito pubblico (art. 1, R.D. 19 febbraio 1911, n. 298); Direzione generale delle poste e telecomunicazioni ed Azienda di Stato per i servizi telefonici (artt. 16, R.D.L. 23 aprile 1925, n. 520 e 33, R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884); Istituto poligrafico dello Stato (art. 1, R.D. 7 marzo 1926, n. 412); Ministero dei lavori pubblici (artt. 1, D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 6 e 35, L. 7 febbraio 1961, n. 59.)

23. (art. 10, legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8, regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414). - Al riscontro sugli atti concernenti gli assegni di quiescenza, sui pagamenti del debito vitalizio e delle spese fisse, qualunque sia il bilancio cui facciano carico, nonché al riscontro sui magazzini dello Stato, qualunque sia il ministero al quale appartengano, e sulla cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno (36) è rispettivamente delegato uno dei consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo.

Ai servizi relativi al riscontro sul debito vitalizio, sulle spese fisse e sui magazzini può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento (37).

(36) Soppressa in virtù dell'art. 1, D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1945, n. 256.

(37) Il secondo comma deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 12, D.Lgs. 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con L. 29 gennaio 1951, n. 33, recante norme sulla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

(giurisprudenza di legittimità)

24. (art. 8, 1°, 2°, 3°, 4° comma L. 3 aprile 1933, n. 255). - Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel più breve termine, una pronuncia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte può, su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra

costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo è data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguarda. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.

Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa (38) presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma (39).

(38) Ora, Delegazioni regionali per effetto dell'art. 5, L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

(39) Così sostituito dall'art. 1, L. 21 marzo 1953, n. 161.

(giurisprudenza di legittimità)

25. (art. 14, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1° del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 8, quinto comma, e art. 9, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sarà trasmessa al ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva³¹.

Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del ministero che lo ha emesso;

b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

³¹ Vedi, anche, l'art. 27, L. 24 novembre 2000, n. 340.

c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

(giurisprudenza di legittimità)

26. (art. 18, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'articolo unico della legge 15 agosto 1867, n. 3853). - La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.

27. (art. 15, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.

28. (art. 20, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1°, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 26, legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1°, regio decreto 28 giugno 1912, n. 728; art. 71, primo comma, regio decreto 8 maggio 1933, n. 841; articolo 33, regio decreto-legge 14 giugno 1925, numero 884; art. 6, regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258; art. 11, regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; art. 191 e seguenti regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271; art. 29, legge 6 luglio 1933, n. 999; art. 1° regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453; art. 32, legge 17 maggio 1928, n. 1094; art. 16, legge 5 gennaio 1933, n. 30; art. 4 regio decreto 17 marzo 1927, n. 401; articolo 1°, regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1627; art. 235, regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1921, sostituito dall'articolo unico regio decreto 7 luglio 1932, n. 1404; art. 97, legge 16 febbraio 1913, n. 89; art. 8 e 11, regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414). - Per le amministrazioni autonome e speciali aziende statali delle ferrovie, delle poste e telegrafi, dei servizi telefonici, dei monopoli industriali, degli uffici per i lavori portuali, delle colonie, della cassa dei depositi e prestiti con le gestioni annesse, della azienda della strada, delle foreste demaniali, del fondo speciale per le corporazioni ³², del fondo di massa della regia guardia di finanza, del fondo generale del corpo degli agenti di custodia delle carceri ³³, degli archivi notarili e della cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno ³⁴, la Corte esercita la vigilanza ed il riscontro a norma delle rispettive disposizioni speciali.

29. (art. 59 e 273, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592). - Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali delle regie università e dei regi istituti superiori sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli istituti superiori ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale ³⁵.

³² Deve ritenersi soppresso per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, sulla soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia.

³³ Soppresso in virtù dell'art. 1, L. 12 agosto 1957, n. 759.

³⁴ Soppressa in virtù dell'art. 1, D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1945, n. 256.

³⁵ Ora ministero della pubblica istruzione, per effetto dell'articolo unico R.D. 29 maggio 1944, n. 142.

30. (art. 2, regio decreto 27 maggio 1923, numero 1209; art. 19, primo comma regio decreto 17 giugno 1923, n. 1539, e art. 178 regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297). - I provveditori agli studi, pel tramite del Ministero della educazione nazionale ³⁶, entro il mese di luglio rendono alla Corte i conti amministrativi delle contabilità speciali delle amministrazioni scolastiche riguardanti l'esercizio scaduto al 30 giugno precedente.

31. (art 5, secondo comma, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, sostituito dall'art. 1° del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928). - I conti consuntivi delle regie stazioni agrarie a cominciare dal 1° gennaio 1926, muniti del visto del ministro e direttore capo della ragioneria e corredati dai necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

32. (art. 20, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255). - La Corte alla fine di ogni anno comunica al capo del Governo ³⁷, primo ministro segretario di Stato, ed al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'amministrazione non abbia seguito il parere del consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo adottate dall'amministrazione.

(giurisprudenza di legittimità)

33. (art. 13, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la sezione del controllo ha facoltà di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato ³⁸.

Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facoltà di applicare penalità ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilità quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.

La stessa facoltà le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato.

Con decreto reale a relazione del capo del Governo ³⁹, primo ministro segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze ⁴⁰, sentita la Corte dei conti, sono determinati i funzionari ai quali debba far carico la responsabilità di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalità e le modalità per l'applicazione di esse ⁴¹.

³⁶ Ora ministero della pubblica istruzione, per effetto dell'articolo unico R.D. 29 maggio 1944, n. 142.

³⁷ Ora Presidente del Consiglio dei Ministri. Vedi nota 6 all'art. 2.

³⁸ Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589

³⁹ Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri. Vedi nota 6 all'art. 2.

⁴⁰ Ora ministro del tesoro. Vedi nota 29 all'art. 22.

⁴¹ Per quanto riguarda la determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili, vedi il R.D. 26 ottobre 1933, n. 1454.

Capo III

Della vigilanza sulla riscossione delle entrate e del riscontro sui magazzini e sulle cauzioni

34. (artt. 22 e 23, legge 14 agosto 1862, n. 800). - I ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio.

Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati ⁴².

35. (art. 25, legge 14 agosto 1862, n. 800; artt. 1, 2 e 3, legge 11 luglio 1897, n. 256; art. 7, regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788). - Ferma restando la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i conti giudiziali, è affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato.

Il riscontro della Corte si esercita in base agli inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'amministrazione, e agli ordini di entrata e di uscita da registrarsi dalla Corte. I modi e le forme di detto riscontro sono determinati per decreto reale, su proposta del capo del Governo ⁴³, primo ministro segretario di Stato, e del Ministro delle finanze ⁴⁴ sentito il parere della Corte dei conti.

Con decreti reali promossi dal Ministro delle finanze ⁴⁵ di concerto col ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocché il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo.

Il Ministro delle finanze ⁴⁶ fa ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realtà delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione. Gli atti di accertamento e i verbali delle ispezioni debbono essere trasmessi alla Corte ⁴⁷.

36. (artt. 24 e 25, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato ⁴⁸.

⁴² Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589.

⁴³ Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri. Vedi nota 6 all'art. 2.

⁴⁴ Ora ministro del tesoro. Vedi nota 29 all'art. 22.

⁴⁵ Ora ministro del tesoro. Vedi nota 29 all'art. 22.

⁴⁶ Ora, Ministro del tesoro. Vedi nota 29 all'art. 22.

⁴⁷ Vedi nota 40 all'art. 33.

⁴⁸ Vedi nota 40 all'art. 33.

37. (artt. 26 e 27, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Gli atti con i quali si approvano le cauzioni e quelli di riduzione, trasporto e cancellazione delle cauzioni stesse sono sottoposti al visto della Corte.

Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco dei funzionari che debbono invigilare gli agenti non tenuti a dare cauzione.

Capo IV

Parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei rendiconti annessi

38. (art. 10, quarto comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1° del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 28, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 77 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; art. 6, legge 9 dicembre 1928, n. 2783). - Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle finanze⁴⁹ deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, è dal ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato all'approvazione delle Camere.

(giurisprudenza di legittimità)

39. (art. 29, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.

A tale effetto verifica se le entrate rimosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.

La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro.

40. (art. 32, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa.

41. (art. 31, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

le ragioni Per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.

⁴⁹ Ora, Ministro del tesoro. Vedi nota 29 all'art. 22.

Ora Presidente del Consiglio dei Ministri. Vedi nota 6 all'art. 2.

42. (art. 2, secondo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255). - La deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una delegazione della Corte al capo del Governo ⁵⁰, primo ministro segretario di Stato ⁵¹, e, con modalità che questi determinerà con suo decreto, trasmesse al gran consiglio del fascismo ⁵².

43. (artt. 30 e 31, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze ⁵³ che ne cura la presentazione al Parlamento.

Capo V

Attribuzioni giurisdizionali

Sezione I

Dei giudizi di conto e di responsabilità

(giurisprudenza di legittimità)

44. (art. 33 primo, e secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440). - La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.

La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

(giurisprudenza di legittimità)

45. (art. 35, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente sezione, da notificarsi dall'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione del loro ufficio;

⁵⁰ Ora Presidente del Consiglio dei Ministri. Vedi nota 6 all'art. 2.

⁵¹ Vedi, anche, l'art. 100 della Costituzione

⁵² Soppresso in virtù del R.D.L. 2 agosto 1943, n. 706.

⁵³ Ora Ministro del tesoro. Vedi nota 29 all'art. 22.

b) di deficienze accertate dall'amministrazione;

c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.

(giurisprudenza di legittimità)

46. (art. 36, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del pubblico ministero, può condannarlo a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità può condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2.000.000⁵⁴. Può anche, secondo la gravità dei casi, proporre al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.

(giurisprudenza di legittimità)

47. (art. 23, terzo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441). - Quando i conti di cui all'art. 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore non trovi irregolarità a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi, emessi dal presidente della sezione, su relazione scritta dallo stesso relatore, previa comunicazione di essa al Procuratore generale.

48. (art. 40, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Ove debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l'alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purché citati o intervenuti in giudizio.

(giurisprudenza di legittimità)

49. (art. 37, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Ove debba aver luogo il giudizio della Sezione, le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per

⁵⁴ I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dall'art. 4, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

mezzo dell'amministrazione da cui dipende. L'agente può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.

50. (art. 38, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'agente, affinché si proceda secondo le leggi, per la punizione del reo.

51. (art. 41, legge 14 agosto 1862, n. 800). - L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorché la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all'agente nel modo indicato all'art. 49.

(giurisprudenza di legittimità)

52. (artt. 14, 25, terzo comma, e 37, legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1, regio decreto 28 giugno 1912, n. 728; artt. 81, 82, 83, primo comma, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; art. 2, regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928; art. 9, regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; art. 3, regio decreto 14 novembre 1929, n. 2166; art. 27, regio decreto 18 giugno 1931, n. 807 e art. 1, legge 22 dicembre 1932, n. 1958). - I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

(giurisprudenza di legittimità)

53. (art. 83, secondo e terzo comma, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 16, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255). - I direttori generali e i capi servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma del precedente articolo, debbono farne denuncia al Procuratore generale presso la Corte dei conti.

La denuncia deve essere immediata.

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che per dolo o colpa grave, fu omessa la denuncia, a carico di personale dipendente, può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia.

(giurisprudenza di legittimità)

54. (art. 85, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440). - Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Corte può pronunciarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori o cauzionanti anche prima del giudizio sul conto.

(giurisprudenza di legittimità)

55. (art. 17, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 480.000⁵⁵, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità, purché il valore della causa non ecceda la detta somma.

Sezione II

Degli altri giudizi in materia contabile

(giurisprudenza di legittimità)

56. (art. 90, ottavo comma, regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401). - Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dell'intendenza di finanza⁵⁶, col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote d'imposta o sovraimposta inesigibili.

57. (art. 25, legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1912, n. 728). - I funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, che rispondano direttamente all'amministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo.

Qualora l'amministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionato dai proprii funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti⁵⁷, ed occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti

⁵⁵ Limite di somma aumentato, prima mediante elevazione di sessanta volte dell'originaria misura di L. 2.000 per effetto dell'art. 4, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, e poi, di 240 volte dell'originaria misura per effetto del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422. Da ultimo, detto limite è stato elevato ad euro 5000 dall'art. 5, D.L. 15 novembre 1993, n. 453 come modificato dal comma 9 dell'art. 10-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁵⁶ Ora, deve intendersi Ministro delle finanze in virtù dell'art. 26, L. 16 giugno 1939, n. 942, che ha sostituito l'art. 90, R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette. Vedi, ora, l'art. 92, D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, che ha approvato il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

⁵⁷ Vedi gli artt. 1 e 4, R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, recante norme per il recupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.

funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del Procuratore generale ⁵⁸.

(giurisprudenza di legittimità)

58. (art. 73, secondo comma, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440). - Gli impiegati di cui agli artt. 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti disposta dall'amministrazione ai termini della legge sulla contabilità generale dello Stato.

59. (artt. 40, 41, 42, 43, 48 e 53, regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399). - Nei casi previsti dagli artt. 40, 41, 42 e 43 del regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399 ⁵⁹, la declaratoria di danno pronunciata dal Ministro per le corporazioni è sottoposta all'omologazione della Sezione del contenzioso contabile, in Camera di consiglio, quando debba valere come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. Il Ministro per le corporazioni fissa congrui termini all'associazione che si presume danneggiata sia per promuovere la predetta omologazione, sia per iniziare l'azione di responsabilità avanti la sezione del contenzioso contabile, e trascorsi infruttuosamente tali termini, provvede d'ufficio in sostituzione dell'associazione inadempiente.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 ⁶⁰.

L'azione per far valere le responsabilità avanti la Corte si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso ⁶¹.

60. (artt. 386, 387 e 402, regio decreto 3 marzo 1934, n. 383). - Contro il decreto del Ministro per l'interno, emesso ai sensi degli articoli 386, 387 e 402 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ⁶², è ammesso ricorso alla Corte, nei

⁵⁸ La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 201 (Gazz. Uff. 4 agosto 1976, n. 205), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della L. 7 luglio 1907, n. 429, nel testo modificato dal R.D. 28 giugno 1912, n. 728 (quarto, quinto e sesto comma) e con le integrazioni di cui all'art. 9 del D.Lgs.Lgt. 13 agosto 1917, n. 1393, e art. 35, ultimo comma, della L. 26 marzo 1958, n. 425, nonché delle altre disposizioni di legge che ad esso articolo si ricollegano (art. 57 del testo unico sulla Corte dei conti), approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 56 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; art. 4 del R.D. 19 gennaio 1939, n. 295; nella parte in cui tali norme dispongono che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della L. 7 luglio 1907, n. 429, testo vigente, rispondono direttamente all'amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza, e che le autorità competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare, l'addebito per il danno subito dall'amministrazione.

⁵⁹ Recava norme sulla gestione economico-finanziaria delle associazioni sindacali.

⁶⁰ Recava la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

⁶¹ L'articolo deve ritenersi abrogato in seguito alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, operata con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

⁶² Gli artt. 386, 387 e 402, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, sono contenuti nel titolo VIII, abrogato per effetto dell'art. 1, D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426, recante norme sulla soppressione del

modi e termini di cui all'art. 66, da parte degli interessati, del Governatore di Roma e di qualsiasi contribuente, ancorché non abbia previamente reclamato.

(giurisprudenza di legittimità)

61. I ricorsi alla Corte dei conti ammessi da leggi speciali contro i provvedimenti amministrativi sui conti consuntivi e sulle responsabilità connesse, riguardanti enti non contemplati dagli artt. precedenti, debbono essere presentati nei termini stabiliti dalle leggi stesse e, in mancanza, entro 30 giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento.

Sezione III

Dei giudizi in materia di pensione

(giurisprudenza di legittimità)

62. (art. 174, regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70; art. 19, legge 3 aprile 1933, n. 255, e art. 14, terzo comma, regio decreto 27 giugno 1933, numero 703). - Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.

Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiararsi essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità.

In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente.

(giurisprudenza di legittimità)

63. (art. 14, primo e secondo comma, R.D. 27 giugno 1933, n. 703). - Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo è di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennità.

Quando l'ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennità, ricorra, secondo la facoltà conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.

Per il Procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.

L'istanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal

Governatorato di Roma e sulla disciplina dell'amministrazione comunale della città. Vedi, ora, gli artt. 11 e 12 di quest'ultimo decreto.

servizio. Nel silenzio dell'amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione all'amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere ⁶³.

(giurisprudenza di legittimità)

64. (art. 14, quarto comma, e art. 15, primo comma, R.D. 27 giugno 1933, n. 703). - Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, né contro la liquidazione dell'indennità, per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo ⁶⁴.

Sezione IV

Dei giudizi sui reclami degli impiegati

65. [(art. 28, secondo comma, L. 25 giugno 1908, n. 290; art. 2, R.D. 5 settembre 1909, n. 652; art. 14, ultimo comma, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, aggiunto dall'art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3084; art. 14, terzo comma, L. 3 aprile 1933, n. 255). - Spetta alla Corte a sezioni riunite la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati ed agenti o di chiunque vi abbia interesse relativi alla nomina, promozione e disciplina, o comunque attinenti al rapporto d'impiego, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge] ⁶⁵.

Sezione V

Dell'appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura

66. (art. 34, secondo comma, L. 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte, sezione del contenzioso contabile ⁶⁶, giudica in grado di appello dalle decisioni dei Consigli di prefettura sui conti consuntivi

⁶³ La Corte costituzionale, con sentenza 5-8 luglio 1971, n. 170 (Gazz. Uff. 14 luglio 1971, n. 177), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 63 nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi di cui al precedente art. 62 possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata, e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 14-15 gennaio 1976, n. 8 (Gazz. Uff. 21 gennaio 1976, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato.

Con sentenza n. 38 del 23 febbraio-1° marzo 1972 (Gazz. Uff. 8 marzo 1972, n. 65), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente art. 64. Vedi, anche, l'art. 114, L. 10 agosto 1950, n. 648, in base al quale, in materia di pensioni di guerra, la riscossione della indennità una tantum non implica decadenza dal ricorso proposto dinanzi alla Corte dei conti.

⁶⁴ Con sentenza n. 38 del 23 febbraio-1° marzo 1972 (Gazz. Uff. 8 marzo 1972, n. 65), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente art. 64. Vedi, anche, l'art. 114, L. 10 agosto 1950, n. 648, in base al quale, in materia di pensioni di guerra, la riscossione della indennità una tantum non implica decadenza dal ricorso proposto dinanzi alla Corte dei conti.

⁶⁵ Abrogato dall'art. 12, L. 6 agosto 1984, n. 425.

⁶⁶ Ora le sezioni che hanno competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica sono due, per effetto dell'art. 3, L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

delle Province, dei Comuni, dei relativi consorzi, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti locali contemplati da leggi speciali, nonché dalle decisioni degli stessi Consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli enti medesimi, sulle responsabilità dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

Nei casi nei quali la legge ammette l'appello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata.

Sezione VI

Dell'appello contro le decisioni della sezione del contenzioso contabile

(giurisprudenza di legittimità)

67. (art. 7, secondo comma, L. 8 giugno 1911, n. 550; art. 16, quarto comma, R.D. 23 giugno 1912, n. 1047, e art. 15, L. 3 aprile 1933, n. 255). - Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilità per danno arrecato all'erario ovvero alle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo e ad altri enti, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e di leggi speciali diverse, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte nel termine di trenta giorni purché la somma oggetto della domanda giudiziale superi le lire 2.000.000⁶⁷.

L'appello è concesso, senza limite di somma, anche al Pubblico Ministero.

Sezione VII

Della revocazione

(giurisprudenza di legittimità)

68. (artt. 42 e 44, primo e terzo comma, L. 14 agosto 1862, n. 800). - Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, nel termine di tre anni quando:

a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

⁶⁷ I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dall'art. 4, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359.

c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.

Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni il ricorso per revocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti della notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale.

69. (art. 44, secondo comma, e art. 45, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Nei giudizi di conto la revocazione nei casi e termini di cui all'articolo precedente, può aver luogo, oltre che sulla istanza delle parti o del Pubblico Ministero, anche d'ufficio.

Nella revocazione d'ufficio il giudizio è preceduto da decreto in camera di consiglio sull'ammissione in rito, sentito il Pubblico Ministero.

70. (art. 46, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La revocazione non ha effetto che per la parte della decisione dichiarata erronea.

Sezione VIII

Dell'annullamento

(giurisprudenza di legittimità)

71. (art. 43, quarto comma, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 3, primo comma, legge 31 marzo 1877, n. 3761). - Le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate davanti la Corte di cassazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, con ricorso per annullamento per motivi di incompetenza o eccesso di potere ai sensi della legge 31 marzo 1877, n. 3761⁶⁸, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Se la decisione è annullata, la Corte dei conti, nel caso che la causa venga riproposta, si uniforma alle massime di diritto stabilite dalla Corte di cassazione.

Sezione IX

Norme comuni

72. (art. 39, legge 14 agosto 1862, n. 800). - I giudizi avanti la Corte dei conti sono pubblici. È sempre sentito il Pubblico Ministero.

(giurisprudenza di legittimità)

73. La Corte può disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari.

⁶⁸ Recante norme sui conflitti di attribuzione

(giurisprudenza di legittimità)

74. (art. 16, legge 14 agosto 1862, n. 800; articolo 16, secondo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Il Pubblico Ministero nelle istruttorie di sua competenza può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti.

(giurisprudenza di legittimità)

75. (artt. 1 e 2, legge 26 maggio 1887, n. 4504). - Nei giudizi avanti la Corte dei conti, le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione d'udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.

L'abbandono non è applicabile ai giudizi ordinari di conto, la cui presentazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio; si applica bensì nei casi di opposizione o di revocazione relativi ai conti medesimi⁶⁹.

(giurisprudenza di legittimità)

76. (art. 47 e 48, primo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Le decisioni della Corte, le ordinanze e i decreti presidenziali che interessano l'erario sono trasmessi a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, alle amministrazioni interessate.

Per l'esecuzione delle decisioni e delle ordinanze di condanna si applicano le norme del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776⁷⁰.

77. (art. 42, terzo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800). - L'opposizione, l'appello, la revocazione ed il ricorso per annullamento non sospendono l'esecuzione delle decisioni della Corte.

Può però la Corte, nei primi tre casi, con decreto in camera di consiglio, su istanza della parte interessata e sentito il Pubblico Ministero, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate⁷¹.

(giurisprudenza di legittimità)

78. (art. 48, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Spetta alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.

(giurisprudenza di legittimità)

⁶⁹ Recante norme sui conflitti di attribuzione

⁷⁰ Vedi, anche, gli artt. 636-641, R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

⁷¹ Vedi, anche, l'art. 6, L. 21 marzo 1953, n. 161.

79. Salvo il disposto di leggi speciali, per gli atti, documenti, decisioni e provvedimenti di qualunque natura relativi ai giudizi di competenza della Corte si applicano le disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro e le annesse tabelle.

Il patrocinio legale è obbligatorio soltanto per i giudizi di competenza delle sezioni riunite ed in ogni caso è regolato dalle norme contenute nella legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore⁷².

80. [Presso la Corte dei conti è costituita una commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi di sua competenza. La commissione è nominata, ogni anno, con decreto del presidente della Corte ed è composta:

1° di un consigliere della Corte che la presiede;

2° di un primo referendario o referendario della Corte;

3° di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal direttorio del sindacato⁷³ negli avvocati e procuratori di Roma.

Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.

Per ciascuna categoria dei componenti la commissione sono nominati membri supplenti]⁷⁴.

TITOLO III

Disposizioni transitorie e generali

Capo I

Disposizioni transitorie

81. (art. 21, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Alla eliminazione dell'arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data del 25 aprile 1933, provvedono rispettivamente un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 22 e 24, ed una sezione speciale giurisdizionale composta di un presidente di sezione e di quattro membri di cui due possono essere primi referendari o referendari⁷⁵.

Nel caso che la sezione stessa debba funzionare suddivisa nel modo previsto dal terzo comma dell'art. 4 vi sarà aggiunto, con ordinanza del presidente della Corte, un congruo numero di consiglieri e di primi referendari o referendari.

⁷² Vedi, ora, l'art. 3, L. 21 marzo 1953, n. 161.

⁷³ Ora, Consiglio dell'ordine, per effetto dell'art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste.

⁷⁴ Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto.

⁷⁵ Tale sezione è stata soppressa dall'art. 3, L. 20 dicembre 1961, n. 1345 che ha istituito una seconda sezione giurisdizionale con competenza promiscua, insieme con la prima nelle materie di contabilità pubblica.

82. (art. 3, L. 7 aprile 1921, n. 547; articolo unico, R.D.L. 29 dicembre 1932, n. 1096; art. 21, terzo comma, L. 3 aprile 1933, n. 255). - Sono sottoposti al riscontro di cui al precedente articolo:

a) tutti i rendiconti amministrativi e le contabilità di qualunque specie riferentisi alle gestioni a tutto l'esercizio 1932-1933;

b) tutte le contabilità delle gestioni per profughi e per danni di guerra;

c) le contabilità relative alle gestioni dei commissariati civili di Trieste, Trento e Zara e alle successive gestioni di stralcio affidate con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1353, alle prefetture di Trieste, Trento e Zara, comprese le contabilità delle spese eseguite da funzionari delegati.

Le contabilità di cui alle lettere b) e c) sono trasmesse direttamente alla Corte per il suo esclusivo controllo.

83. (art. 21, terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Sono devoluti alla competenza della Sezione speciale del contenzioso contabile:

a) i conti giudiziali già pervenuti alla Corte e sui quali alla data del 25 aprile 1933 non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli non ancora pervenuti per le gestioni a tutto l'esercizio 1932-33;

b) i giudizi di responsabilità relativi a denunce anteriori al 30 giugno 1933.

84. (art. 21, primo, secondo e quinto comma, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Per i giudizi della Sezione speciale predetta e per i decreti di scarico e le dichiarazioni di regolarità valgono le norme in vigore al 3 aprile 1933.

Nel normale esame dei conti giudiziali successivi a quelli dell'esercizio 1932-33, se la Sezione speciale non avrà ancora giudicato l'ultimo conto arretrato di un determinato ufficio, la Sezione ordinaria del contenzioso contabile potrà riprendere le rimanenze che figurano nei conti compilati dall'agente o dall'amministrazione, salvo a far luogo in seguito ad una revocazione, ove occorra.

Quando un giudizio di responsabilità relativo a denuncia posteriore al 30 giugno 1933 sia comunque connesso con un giudizio di conto devoluto alla competenza della Sezione speciale, è competente a decidere di entrambi la Sezione ordinaria del contenzioso contabile, salvo che nel giudizio di conto non sia stata emessa pronuncia interlocutoria da Parte della Sezione speciale suddetta.

85. (articolo unico, regio decreto 18 febbraio 1923, n. 424; art. 21, quarto comma, legge 3 aprile 1933, n. 255). - I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi dalla Sezione speciale istituita con il regio decreto 18 febbraio 1923, numero 424 ⁷⁶.

La Sezione è composta, con decreto presidenziale, di un presidente di Sezione, di otto consiglieri e di sei primi referendari o referendari.

Essa decide col numero di cinque votanti e può funzionare nel modo previsto dal terzo comma dell'art. 4. In tal caso, il presidente della Corte, con sua ordinanza, può destinarvi, ove occorra, altri primi referendari o referendari oltre quelli permanentemente ad essa assegnati, ognuno dei quali, in sostituzione di uno dei primi referendari o referendari appartenenti normalmente alla Sezione, ha voto deliberativo soltanto nei ricorsi dei quali è relatore ⁷⁷.

(giurisprudenza di legittimità)

86. (art. 64, regio decreto 12 luglio 1923, n. 1941). - I ricorsi di cui al precedente articolo debbono presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento del Ministro per le finanze ⁷⁸ e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro ⁷⁹.

Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale degli enti di cui al primo comma del successivo art. 3, è esente da spese di bollo, e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o spedito alla segreteria medesima mediante raccomandata. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e qualora questo sia illeggibile la ricevuta della raccomandata.

Per l'infermo di mente cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante od il tutore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori ovvero da chi ne abbia la custodia e comunque lo assista.

⁷⁶ Vedi, ora, anche gli artt. 1, R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856; 116, L. 10 agosto 1950, n. 648; 1, L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

⁷⁷ Per il contenzioso in materia di pensioni di guerra sono state istituite altre quattro sezioni speciali: una con l'art. 1, R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856, convertito in legge dalla L. 29 novembre 1941, n. 1338; una con l'art. 116, L. 10 agosto 1950, n. 648; due con l'art. 1, L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

⁷⁸ Ora Ministro del Tesoro. Vedi nota 29 all'art. 22.

⁷⁹ Con sentenza n. 97 del 19-25 giugno 1980 (Gazz. Uff. 2 luglio 1980 n. 180), la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 114 della L. 10 agosto 1950, n. 648 e 109 della L. 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato. Ha dichiarato, altresì, d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti, la illegittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e dell'art. 116 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

Salvo il disposto degli artt. 50 e 61 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491⁸⁰, contro le decisioni della sezione speciale sono ammessi soltanto i mezzi d'impugnativa di cui agli artt. 68 e 71⁸¹.

(giurisprudenza di legittimità)

87. (art. 26, regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928). - Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano state negate la pensione di guerra dal Ministero delle finanze⁸² e la pensione privilegiata ordinaria dall'autorità competente e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la competenza a decidere, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla sezione giurisdizionale della corte competente in materia di pensioni.

Il ricorso può essere prodotto entro novanta giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purché la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro novanta giorni dalla prima notificazione⁸³.

88. (art. 7, regio decreto 7 gennaio 1923, n. 165; art. 1°, regio decreto 19 aprile 1923, n. 1032; art. 1°, regio decreto 27 aprile 1924, n. 776; art. 17, regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; art. 10, regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972, e art. 19, regio decreto 27 giugno 1933, n. 703). - Contro i provvedimenti in materia di pensione, emessi dalle competenti autorità centrali o provinciali, in base alle norme dei cessati regimi austro-ungarico e fiumano, è ammesso il ricorso alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente in materia di pensioni, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione agli interessati dei provvedimenti stessi da eseguirsi con le norme di cui al regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono anche applicabili per i provvedimenti di pensione emessi in base alle norme delle ex gestioni ferroviarie austro-ungariche.

89. (art. 9, regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257; art. 2, regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 835; art. 420, regio decreto 3 marzo 1934, n. 383). - I conti consuntivi della provincia di Roma a tutto l'esercizio 1921 incluso e quelli della soppressa provincia di Caserta a tutto il 30 giugno 1927 sono sottoposti al giudizio della competente Sezione speciale e, in caso di appello, ne giudica la Corte a sezioni riunite.

90. Il termine di un anno stabilito dall'articolo 75 decorre per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, salvo che i giudizi stessi non debbano ritenersi abbandonati prima della scadenza del termine predetto in base alle disposizioni finora vigenti.

⁸⁰ Recava la riforma tecnico-giuridica delle norme sulle pensioni di guerra. Vedi, ora gli artt. 98 e 110, L. 10 agosto 1950, n. 648.

⁸¹ Così sostituito dall'art. 1, R.D. 6 febbraio 1942, n. 50. Gli enti indicati dall'art. 3, richiamato nel secondo comma, sono: l'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti, l'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo. Vedi, anche, l'art. 114, L. 10 agosto 1950, n. 648.

⁸² Ora, Ministero del tesoro. Vedi nota 29 all'articolo 22.

⁸³ Vedi, anche, l'art. 115, L. 10 agosto 1950, n. 648.

91. (art. 9, secondo comma, regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, modificato dall'art. 6 del regio decreto-legge 10 luglio 1930, numero 1048). - Il rendiconto che l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli ⁸⁴ deve Presentare entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario al Ministero delle finanze, è approvato con decreto reale da registrarsi, previa revisione del rendiconto stesso, dalla Corte dei conti alla quale l'Alto Commissario in via direttamente i documenti giustificativi.

92. (art. 22, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Per i servizi di carattere transitorio ed eccezionale di cui agli artt. 82 e 83 del presente testo unico e per quelli relativi alle pensioni di guerra sono temporaneamente aggiunti al ruolo della magistratura della Corte i posti indicati nella annessa tabella B ⁸⁵.

Alle mansioni di concetto, di revisione e d'ordine inerenti ai servizi stessi sarà provveduto mediante personale avventizio ⁸⁶.

La tabella predetta stabilisce per ogni categoria di attribuzioni il numero massimo degli avventizi da assumersi ⁸⁷.

Il riassorbimento dei posti aggiunti nel molo della magistratura verrà iniziato a decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, di concerto col Ministro delle finanze, sentito il presidente della Corte dei conti; si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che nel ruolo stesso si verificheranno posteriormente alla data anzidetta.

Fino alla data suddetta resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo unico del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 8 ⁸⁸.

Il personale avventizio sarà licenziato mano a mano che verranno ad esaurirsi i servizi di cui sopra ⁸⁹.

⁸⁴ L'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli è stato istituito con R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1636, per promuovere e coordinare tutte le attività dirette al sollecito miglioramento delle condizioni economiche e sociali ed al riordinamento dei pubblici servizi nella città e provincia di Napoli. Il termine di funzionamento di detto organo, previsto per il 30 giugno 1930, è stato prorogato al 30 giugno 1935 con R.D.L. 10 luglio 1930, n. 1048.

⁸⁵ Vedi, ora, la Tabella C allegata alla L. 20 dicembre 1961, n. 1345, contenente la specificazione dei posti temporaneamente aggiunti al ruolo organico dei magistrati della Corte.

⁸⁶ Il comma deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 12, D.Lgs. 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con L. 29 gennaio 1951, n. 33, recante norme sulla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

⁸⁷ Il comma deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 12, D.Lgs. 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con L. 29 gennaio 1951, n. 33, recante norme sulla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

⁸⁸ Prorogava al 31 dicembre 1928 le norme stabilite dal R.D. 18 febbraio 1923, n. 424, già prorogate con il R.D. 12 luglio 1923, n. 1491, per la istituzione della Sezione speciale della Corte dei conti e recava modificazioni organiche al ruolo della magistratura della Corte medesima. Il comma deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 12, D.Lgs. 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con L. 29 gennaio 1951, n. 33, recante norme sulla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

93. (art. 27, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Gli impiegati che al 25 aprile 1933 facevano parte della categoria di revisione istituita col regio decreto 5 febbraio 1920 n 97 e per i quali dopo l'applicazione degli artt. 23 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255, non sia stato disposto, sulla conforme proposta del Consiglio di amministrazione, il ritorno alla categoria d'ordine, costituiranno un ruolo transitorio di gruppo C che sarà conservato fino ad esaurimento.

Gli impiegati predetti manterranno ad personam le attuali loro qualifiche anche nel caso di promozione, salvo ad assumere quella del corrispondente grado della carriera di revisione di cui all'annessa tabella A ove ne abbiano una inferiore. Essi potranno conseguire, nel numero massimo di sette, il trattamento economico del grado 8° del gruppo C.

In corrispondenza al numero di impiegati compresi nel ruolo transitorio dovranno, per ciascun grado, lasciarsi altrettanti posti vacanti nel ruolo del personale di revisione.

94. Rimangono in vigore, in quanto ancora applicabili, le disposizioni transitorie contenute negli artt. 25 e 26 della legge 3 aprile 1933, numero 255⁹⁰.

Capo II

Disposizioni generali

95. (art. 1°, secondo comma, legge 31 gennaio 1926, n. 100; art. 12, primo comma, legge 9 dicembre 1928, n. 2693). - Le norme concernenti l'ordinamento della Corte dei conti devono essere stabilite con le forme di cui all'art. 1°, secondo comma, della legge 31 gennaio 1926, numero 100⁹¹, e all'art. 12, primo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2693⁹².

96. (art. 31, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Il governo del Re, sentita la Corte dei conti, provvede alla emanazione delle norme per la liquidazione delle pensioni da parte dell'amministrazione e per il normale controllo preventivo della Corte stessa su tale materia⁹³.

97. (art. 32, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Con decreti reali a relazione del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, sono stabilite:

a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte⁹⁴;

⁸⁹ Il comma deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 12, D.Lgs. 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con L. 29 gennaio 1951, n. 33, recante norme sulla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

⁹⁰ Recava modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti.

⁹¹ Recante norme sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

⁹² Recante norme sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo. Detto organo è stato soppresso in virtù del R.D.L. 2 agosto 1943, n. 706.

⁹³ Tali norme sono state emanate con R.D. 27 giugno 1933, n. 703.

⁹⁴ Il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti è stato emanato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038.

b) le norme per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose;

c) le norme per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa ⁹⁵.

98. (art. 50, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Il presidente della Corte provvede con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d'ufficio e a quanto altro sia necessario per l'esecuzione del presente testo unico.

99. (art. 35, legge 3 aprile 1933, n. 255). - Il presente testo unico entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Tabelle A e B ⁹⁶

⁹⁵ Il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti è stato emanato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364.

⁹⁶ Si omettono le tabelle A e B.

La prima, contenente il ruolo della magistratura e del personale impiegatizio per i servizi normali della Corte è stata modificata dal R.D.L. 30 aprile 1936, n. 772; dal R.D.L. 24 giugno 1937, n. 1079; dal R.D.L. 23 dicembre 1937, n. 2106; dalla L. 6 luglio 1939, n. 993; dal R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856; dal R.D. 11 dicembre 1941, n. 1404, e sostituita dalla tabella

A allegata al D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589, modificata, a sua volta, dalla tabella A annessa alla L. 21 marzo 1953, n. 161 e poi sostituita dalle tabelle B, D, E, F e G allegata alla L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

La seconda, contenente il ruolo della magistratura e del personale impiegatizio per i servizi di carattere transitorio e per l'eliminazione dell'arretrato, è stata modificata dal R.D.L. 12 aprile 1937, n. 452; dal R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856; dalla L. 10 agosto 1950, n. 648, e successivamente, sostituita dalla tabella B allegata al D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589 dalla tabella B annessa alla L. 21 marzo 1953, n. 161 e dalla tabella C allegata alla L. 20 dicembre 1961, n. 1345.